



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01220201200372 del 15/06/2023 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.521487 del 30/10/2023

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Terraglio al civico n.126 in occasione dei lavori di sostituzione di un gruppo di riduzione finale della rete del gas e del relativo armadio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Società ITALGAS S.p.A. ha inoltrato la SCIA di manomissione temporanea di suolo pubblico aperto all'uso pubblico per via Terraglio n.126 acquisita con prot. n. 497380 del 16/10/2023 e successiva proroga prot. n. 542046 del 10/11/2023;
- in data 30/10/2023 la ditta MEIC Costruzioni Srl ha presentato istanza per l'emissione dell'ordinanza di regolamentazione della circolazione in Terraglio n. 126, al fine di procedere con i lavori di sostituzione di un gruppo di riduzione finale di rete del gas e relativo armadio;

Considerato che:

- la viabilità di adduzione al parcheggio dell'Ospedale Villa Salus è privo di marciapiedi e presenta una sezione stradale ridotta;
- la circolazione è regolato a doppio senso di marcia;
- a seguito della necessità di intervenire sulla rete del gas presente su suddetta viabilità la Società Italgas Reti S.p.A. ha richiesto l'interruzione della circolazione veicolare;

Preso atto che la direzione sanitaria dell'Ospedale Villa Salus ha rilasciato il nulla osta alla chiusura al transito della viabilità di accesso al parcheggio della struttura ospedaliera acquisito con prot. n. 540199 del 09/11/2023;

Riconosciuta l'opportunità di consentire l'accesso alla viabilità esclusivamente ai residenti;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla ditta MEIC Costruzioni Srl con marca da bollo n. 01220462566138 del 14/08/2023 annullata dall'istante e acquisita con prot. n.521487 del 30/10/2023;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";



- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1 di regolamentare la circolazione in via Terraglio n.126, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso;
 - 1.2 istituire il divieto di transito eccetto residenti;
 - 1.3 istituire per i veicoli percorrenti via Terraglio all'intersezione con la viabilità di adduzione al parcheggio dell'Ospedale Villa Salus la direzione obbligatoria dritto;
 - 1.4 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire l'accesso ai residenti da e verso i passi carrabili, nonché il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;
 - 1.5 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire la continuità della circolazione pedonale;
 - 1.6 è fatto obbligo all'impresa esecutrice dare comunicazione ai residenti della modifica della regolamentazione della circolazione;
- 2 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**
- 3 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 22/01/2019;**
- 4 prescrizioni a carattere generale:**



- 4.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della la ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.
- 4.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale, da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 4.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 4.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 4.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 4.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 4.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 4.8 sarà cura della la ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni dell'Area Lavori Pubblici;
- 4.9 sarà cura della la Società richiedente, la Società Italgas S.p.A., provvedere a propria cura e spese di garantire che la ditta esecutrice posizioni cartellonistica chiara e in posizione facilmente visibile in cui sono indicati i seguenti dati **"Lavori di sostituzione di un gruppo di riduzione finale di rete del gas e relativo armadio dal.....al.....ci scusiamo per il disagio la Società Italgas S.p.A."**.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività fino al giorno 24/11/2023.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi.



Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità e Viabilità Terraferma al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Mestre, 13 novembre 2023

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo
(*) *atto firmato digitalmente*

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."*